



## Ordinanza concernente l'uso degli orti comunali

Il Municipio di Capriasca,

al fine di regolamentare l'uso degli orti comunali, richiamati gli articoli 107 e 192 LOC,

### d e c r e t a

#### Art. 1 Assegnazione degli orti familiari

<sup>1</sup>Il Municipio di Capriasca mette in locazione appezzamenti di terreno da coltivare ad orti domestici in località Cagiallo (nei pressi di Casa Pasquali Battaglini, al mappale no. 224) ed in località

<sup>2</sup>Tesserete (nei pressi del Grottino sociale, *in Telbrüj*, al mappale no. 247).

Per l'assegnazione dei fondi coltivabili liberi, sarà data la precedenza ai cittadini domiciliati nel Comune, tenendo conto dell'ordine d'entrata delle richieste.

<sup>3</sup>La locazione comprende l'uso del terreno ed è soggetta ad una tassa annua a tempo indeterminato, con facoltà di disdetta da ambo le parti con preavviso di almeno tre mesi.

<sup>4</sup>Per il consumo dell'acqua è previsto il pagamento di un forfait di fr. 50.--, ad eccezione degli orti in cui è installato un contatore dell'acqua, in tal caso verrà rilevato il consumo effettivo e riscossa la relativa tassa.

<sup>5</sup>Il Municipio può in ogni momento revocare il diritto di locazione se l'affittuario è in arretrato con il pagamento del canone di locazione, se non si attiene alle norme dell'esercizio degli orti familiari indicate all'articolo 2 o se l'orto risulta incolto o abbandonato per un periodo superiore ai 3 mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio.

<sup>6</sup>Alla riconsegna del fondo l'affittuario dovrà impegnarsi a liberarlo da ogni sorta di vegetazione e di eventuali altri manufatti eretti durante il periodo di utilizzo.

#### Art. 2 Norme d'esercizio

L'affittuario s'impegna a:

- mantenere puliti e sgombri i viali d'accesso e i camminamenti interni liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi l'ambiente;
- chiudere il cancello d'accesso;
- depositare in appositi contenitori i rifiuti nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con parsimonia l'acqua e chiudere dopo l'uso i relativi rubinetti d'erogazione;
- conservare in buono stato eventuali cassonetti per il deposito degli attrezzi;
- avere il massimo rispetto per i beni locati e per quelli degli altri affittuari;
- rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale del Comune o ad altre persone da esso incaricate.

#### Art. 3 Divieti e limitazioni

<sup>1</sup> Nell'area degli orti non è consentita:

- la costruzione di manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto;
- la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto e di siepi
- la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- il subaffitto, totale o parziale;
- l'impiego di materiali diversi quali elementi di delimitazione, recinzioni, lastre, ecc.

<sup>2</sup> L'uso di concimi e fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici è tollerato solo se non procura danni od inconvenienti a terzi, riservate eventuali disposizioni superiori.

<sup>3</sup>Coperture, serre ad archi e strutture mobili analoghe sono soggette al rilascio di una licenza edilizia a norma dell'art. 4, lett. c) del Regolamento della legge edilizia.



#### **Art. 4 Responsabilità**

<sup>1</sup>L'affittuario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà comunale ed agli orti degli altri affittuari.

<sup>2</sup>Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle colture ed ai beni di proprietà degli affittuari.

<sup>3</sup>In caso di danni ai beni di uso comune il Municipio si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti gli affittuari per le spese di riparazione e di sostituzione.

#### **Art. 5 Tariffario, incasso ed esecuzione**

<sup>1</sup>Ammontare delle tasse d'uso degli orti comunali:

appezzamenti da 0 a 100 m <sup>2</sup>	fr.
locazione annua	100.--
appezzamenti da 101 a 150 m <sup>2</sup>	fr.
locazione annua	150.--
appezzamenti da 151 a 200 m <sup>2</sup>	fr.
locazione annua	200.--
appezzamenti oltre i 200 m <sup>2</sup>	fr.
locazione annua	250.--

<sup>2</sup>Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.00. <sup>1</sup>

<sup>3</sup>Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa di fr. 25.00 per ogni diffida di pagamento. <sup>1</sup>

#### **Art. 6 Abrogazioni ed entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione municipale disciplinante la materia o altro accordo convenzionale ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

<sup>2</sup>Una copia dell'Ordinanza sarà consegnata al locatario al momento della consegna del lotto.

#### **Art. 7 Norme transitorie**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza viene applicata progressivamente al momento della stipulazione di nuovi contratti di affitto. Per quanto attiene ai contratti in vigore vengono pertanto mantenute le tariffe attuali.

#### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 22 del 09.01.2017.

La presente Ordinanza è stata pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dall'11 gennaio 2017 al 26 gennaio 2017

<sup>1</sup> Introduzione art. 5 cpvv. 2 e 3 approvata con risoluzione municipale n° 972 del 19.07.2021.

La presente modifica dell'Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 30 luglio 2021 al 17 settembre 2021.